



COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ARREDO ESTERNO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FABBRICO.

L'anno 2010, addì 30 del mese di Novembre alle ore 18:20 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenze
1	PARMIGGIANI LUCA	Sindaco	S
2	BIANCHI VALERIO	Consigliere	S
3	PRETI CHIARA	Consigliere	S
4	CATELLANI ODINO	Consigliere	S
5	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Consigliere	S
6	MAGNANI EMANUELA	Consigliere	S
7	VIONI DARIO	Consigliere	S
8	BONINI LUCIANA	Consigliere	N
9	SCARDOVELLI PATRIZIA	Consigliere	S
10	GUALTIERI TANIA	Consigliere	S
11	MERZI ALDO	Consigliere	S
12	AGUZZOLI ANDREA	Consigliere	N
13	RIGON ROBERTA	Consigliere	S
14	ALBERICI CLAUDIO	Consigliere	S
15	TERZI MARINA	Consigliere	N
16	MASTINI NICOLA	Consigliere	S
17	VEZZANI ANTONIO	Consigliere	S
	TOTALE PRESENTI		14
	TOTALE ASSENTI		3

Assessori esterni			
1	SALA FEDERICA	Vice sindaco	S
2	BISI MILENA	Assessore	N
3	REGGIANI ALICE	Assessore	S
4	RICCHI FABBRIZIO	Assessore	S
5	TERZI MAURIZIO	Assessore	S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. PAOLO CAMPIOLI.

Il Sig. PARMIGGIANI LUCA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Approvazione modifiche al Regolamento per l'arredo esterno del centro storico del comune di Fabbrico.

Preso atto che: al punto tre dell'o.d.g. sono entrati i consiglieri Aguzzoli e Terzi Marina mentre al punto sei è uscito il consigliere Bianchi, pertanto i consiglieri presenti in aula sono 15.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che il Sindaco relazione in merito alla proposta di deliberazione.

Successivamente il Sindaco apre la discussione e interviene il consigliere Rigon.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 9/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'arredo esterno delle attività commerciali, artigianali, terziarie, di servizio e dei pubblici esercizi del Centro Storico del Comune di Fabbrico che fissava il 30/06/2011 come data di scadenza per gli adeguamenti dell'arredo al Regolamento stesso;

Vista la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 05/11/2009 attraverso la quale è stata posticipata al 31/12/2012 la data di scadenza per l'adeguamento dell'arredo esterno alle indicazioni previste nel Regolamento precedentemente approvato;

Considerato che le motivazioni che avevano portato all'approvazione della Delibera di Consiglio n. 43/2009, in particolare la grave congiuntura economica che aveva investito non solo il comune di Fabbrico ma l'intero Stato in tutti i settori produttivi e lavorativi, sussistono tuttora;

Considerata inoltre la difficoltà di alcuni operatori ad adeguare i nuovi arredi (in particolare le tende parasole e frangisole di cui all'art. 3 del vigente Regolamento) alle indicazioni estetiche contenute in alcuni articoli del Regolamento;

Volendo comunque proseguire nell'intento di uniformare gli arredi esterni e di rendere la maggior parte del centro storico un'area fruibile e maggiormente gradevole anche esteticamente per i cittadini e i consumatori, senza gravare con vincoli troppo stretti sulle attività produttive e del terziario che vi si trovano;

Considerato quindi di agevolare ulteriormente gli operatori nella scelta delle tipologie di alcuni arredi (tende di cui all'articolo 3), ampliando la gamma di possibilità di scelta rispetto a quelle indicate nel Regolamento approvato con le precedenti deliberazioni;

Considerato pertanto opportuno eliminare la scadenza del 31/12/2012, data oltre la quale sarebbe entrato in vigore l'obbligo per gli esercenti di sostituire gli arredi non conformi al Regolamento;

Preso atto quindi della necessità di riformulare il vigente Regolamento dell'arredo in particolare agli articoli 3) e 12);

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 42 e 49;

Visti gli allegati pareri:

- favorevole, per la sola regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona dott. Rossana Calzolari in data 18.11.2010;

- favorevole, per la sola regolarità contabile espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale Cattini rag. Claudio, in data 18.11.2010;

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri votanti essendosi astenuti dal voto i 4 consiglieri: Alberici, Mastini, Rigon e Terzi Marina, su 15 consiglieri presenti in aula;

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui alla premessa, di apportare al “Regolamento Comunale per l'arredo esterno delle attività commerciali, artigianali, terziarie, di servizio e dei pubblici esercizi del centro storico del Comune di Fabbrico” approvato con la deliberazione di C.C. n. 33 del 27/09/2007 e modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 5/11/2009, le ulteriori seguenti modifiche:

Art. 3: sostituire il primo capoverso con il seguente:

“In tutta l'area oggetto del presente regolamento è consentita la messa in opera di tende parasole con forma a capottina e a braccio estensibile”.

Art. 12: sostituire l'articolo con il seguente:

“Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende parasole, ed in generale gli elementi di arredo e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con il presente Regolamento dovranno essere adeguati alle norme previste dai precedenti articoli in caso di sostituzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro dei locali.

In caso di passaggio di titolarità negli esercizi (subingresso) il subentrante dovrà adeguarsi alle norme del presente Regolamento in caso di completa o parziale sostituzione degli elementi di arredo”.

2) Di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale il testo così come integrato e modificato del “Regolamento Comunale per l'arredo esterno delle attività commerciali, artigianali, terziarie, di servizio e dei pubblici esercizi del centro storico del Comune di Fabbrico”.

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri votanti essendosi astenuti dal voto i 4 consiglieri: Alberici, Mastini, Rigon e Terzi Marina, su 15 consiglieri presenti in aula:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Regolamento comunale per l'arredo esterno delle attività commerciali, artigianali, terziarie, di servizio e dei pubblici esercizi del Centro Storico del Comune di Fabbrico.

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 33 del 27 settembre 2007**

**Modificato con:
Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 05/11/2009
e con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/11/2010**

Indice

- Art. 1: Disposizioni generali
- Art. 2: Esposizioni all'esterno delle attività commerciali, artigianali, terziarie e di servizio
- Art. 3: Installazione di tende parasole e frangisole
- Art. 4: Insegne, targhe, bacheche e simili
- Art. 5: Striscioni
- Art. 6: Occupazioni suolo pubblico con distese esterne effettuate da esercizi di somministrazione e da attività artigianali di produzione e vendita generi alimentari
- Art. 7: Occupazione suolo pubblico con fioriere
- Art. 8: Vetrine
- Art. 9: Norme per il rilascio degli atti
- Art. 10: Verifiche periodiche e revoche
- Art. 11: Sanzioni
- Art. 12: Norme transitorie
- Art.13: Norme di raccordo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARREDO ESTERNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TERZIARIE, DI SERVIZIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FABBRICO.

Art. 1 Disposizioni Generali

Il presente Regolamento disciplina l'arredo urbano, le occupazioni di suolo pubblico, complementari all'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizio, l'installazione di insegne d'esercizio, tende frangisole, distese di tavoli e sedie relative alle attività ubicate in Centro Storico così come definito dal Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/05/2003 e successive modifiche ed in particolare sull'area oggetto di riqualificazione urbana (Corso Roma e Piazza Vittorio Veneto) come identificata dal Progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta n. 4 del 23/02/2006.

Obiettivo è quello di tutelare l'immagine del Centro Storico rendendo omogenei arredi e elementi di decoro.

Art. 2 Esposizioni all'esterno delle attività commerciali, artigianali, terziarie e di servizio.

E' fatto divieto di esposizione delle merci alimentari differenti dai prodotti indicati al comma b) del presente articolo.

I commercianti di prodotti ortofrutticoli potranno esporre su suolo pubblico i loro prodotti, a condizione che le merci esposte siano conformi a quanto previsto dal Servizio Igiene degli Alimenti dell'Ausl competente per territorio (altezza da terra, esposizione di soli prodotti integri, con buccia, e comunque da utilizzare previo lavaggio etc.).

All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è permessa l'esposizione di una campionatura di prodotti purché la merce non sia collocata direttamente a terra.

In ogni caso l'esposizione di merce, di qualsiasi tipologia, dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. Le attrezzature di esposizione delle merci dovranno essere in ferro, verniciate in tinte micacee, con caratteristiche formali che si armonizzino con le caratteristiche dell'arredo urbano;
- b. Le attrezzature dovranno essere sempre rimovibili in breve tempo e non ostacolare comunque il traffico veicolare e ciclo – pedonale;
- c. Non potranno avere larghezza superiore all'ampiezza del vano – vetrina e la profondità dell'esposizione dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico del Comune e dovrà in ogni caso essere garantita la distanza minima dal ciglio della carreggiata di mt. 0,90;
- d. L'occupazione di suolo pubblico dovrà essere richiesta preventivamente, presentando apposita domanda all'Ufficio Tecnico;
- e. L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento della Cosap.

L'esposizione delle merci su area privata ad uso pubblico deve essere effettuata garantendo un passaggio minimo pedonale pari ad 0,90 mt.

Art. 3 Installazione di tende parasole e frangisole

In tutta l'area oggetto del presente regolamento è consentita la messa in opera di tende parasole con forma a capottina o a braccio estensibile.

Le tende devono essere realizzate in tela (non plastica), con colorazione a tinta unita, in toni neutri (color canapa o gradazione cromatica dal bianco al beige, o di colorazione chiara nei toni beige, écru, panna o avorio con scritte in caratteri di colore nero o rosso.

Nella specchiatura dei portici sarà consentita la sola installazione di tende in luce con le stesse caratteristiche formali delle tende di cui al precedente comma b). La loro altezza dovrà essere concordata di volta in volta con l'Ufficio Tecnico Comunale, a seconda della conformazione del portico interessato dall'installazione.

In ogni singola via del Centro Storico, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, sporgenza, materiale e altezza da terra che in ogni caso dovrà essere tale da non ostacolare il passaggio pedonale; L'ampiezza della tenda non dovrà in ogni caso superare l'estensione della vetrina dell'esercizio. In caso di più vetrine accostate e relative ad un unico esercizio potranno essere installate più tende (una in corrispondenza di ogni vetrina).

Il titolare dell'esercizio dovrà mantenere pulita e decorosa la tenda.

Art. 4 Insegne, targhe, bacheche e simili

Non è consentita l'installazione di targhe e insegne luminose a bandiera, salvo quelle obbligatorie per legge.

Le targhe e insegne non luminose, a bandiera, potranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico, dietro presentazione di apposita domanda, se di materiale e tipologia che si inserisce nel contesto urbano.

L'apposizione di insegne, targhe, bacheche e simili è soggetta in ogni caso all'acquisizione dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali preposti;

- I. Insegne: l'installazione di insegne, non è consentita, al di fuori del vano della vetrina, siano esse luminose oppure no; Le insegne dovranno essere di materiale confacente all'arredo urbano;
E' comunque stabilito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, dovranno essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentire, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'arredo urbano, un confacente ed armonico inserimento delle insegne nel contesto ambientale del Centro Storico;
- II. Targhe: è ammessa l'installazione di targhe a muro purché di limitate dimensioni non superiori a cm. 50 x 70, distanziate dal muro non più di 5 cm.
I materiali consentiti per le targhe saranno quelli confacenti all'arredo urbano quali: ferro, ottone, plexiglas trasparente. In presenza di più targhe apposte sullo stesso edificio, esse dovranno avere tutte le stesse caratteristiche formali per quel che riguarda materiali e dimensioni;
- III. Bacheche: potranno essere installate bacheche di dimensioni non superiori a 80 cm x 120 cm, incassate a muro. Ove non vi sia la possibilità di incassarle, sarà

consentita una sporgenza massima di 5 cm. Dovranno essere in ferro, verniciate in color grigio micaceo o nero antichizzato.

- IV. I Contenitori distributivi o le apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle e simili, dovranno essere installati all'interno del vano – vetrina o incassati nel muro. Saranno autorizzate installazioni esterne solo se oggettivamente documentata l'impossibilità di installazione interna;

E' consentita l'installazione di targhe e bacheche diversamente da come specificato al precedente comma b) punti II e III solo nel caso in cui le targhe e le bacheche siano installate ed utilizzate per le iniziative istituzionali/ pubbliche.

Art. 5 Striscioni

L'utilizzo di striscioni e/o stendardi nel Centro Storico, è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale per la promozione delle proprie attività anche istituzionali. Tale possibilità è estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento. Le occupazioni previste nel presente comma, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 Occupazioni suolo pubblico con distese esterne effettuate da esercizi di somministrazione e da attività artigianali di produzione e vendita generi alimentari.

E' consentita l'occupazione di suolo pubblico per distese esterne, mediante l'utilizzo di tavolini e/o sedie le cui caratteristiche dovranno essere specificatamente descritte e documentate fotograficamente. Gli arredi dovranno essere in ferro e/o legno, o altro materiale, non plastica, concordato con l'Ufficio Tecnico, di forme semplici e lineari, verniciati con tinte micacee conformi al contesto urbano sia in caso di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico che in occasione di rinnovo di detti arredi. I tavoli dovranno essere di limitate dimensioni.

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata solo se gli elementi formali della richiesta saranno conformi a quanto stabilito dal precedente comma, se compatibile con le esigenze del transito veicolare e pedonale, e con altri procedimenti regolamentari comunali.

L'occupazione di suolo pubblico dovrà interessare la parte antistante l'esercizio. In presenza di richieste ricadenti nelle pubbliche vie, l'occupazione potrà estendersi, in profondità, a condizione che venga garantita la distanza minima dal ciglio della carreggiata di mt. 0,90. Tale distanza potrà essere ulteriormente ampliata per particolari esigenze di traffico.

Di fronte ad esigenze particolari ed eccezionali, da valutare singolarmente, potrà essere concessa l'occupazione del suolo pubblico anche in aree non direttamente prospicienti l'esercizio. Nel caso in cui le suddette aree siano prospicienti altri esercizi, la priorità sull'occupazione spetta a questi ultimi;

Dove è possibile, l'area potrà, essere delimitata con fioriere in terracotta o ferro oppure con strutture metalliche in colori adeguati al contesto del Centro Storico, a disegno semplice, con un'altezza massima da terra non superiore a mt. lineari 1,20.

Nel caso che il suolo pubblico concesso all'esercizio ricada accanto ad altra attività commerciale artigianale o ingresso di abitazione, dovrà essere garantita, una distanza minima di mt. 1,00.

Il titolare dell'esercizio dovrà mantenere pulita e decorosa l'area concessa.

Qualora le condizioni di traffico veicolare e pedonale lo permettano è consentita la copertura del suolo pubblico concesso mediante l'installazione di ombrelloni, di forma quadrata, di colore chiaro nei toni beige, panna o avorio e senza scritte pubblicitarie. E' vietato, in tutto il Centro Storico, l'uso di gazebo e/o coperture similari, con esclusione di strutture provvisorie installate in occasione di manifestazioni temporanee (Fiera Idea Verde, Fiera delle Idee, Manifestazioni benefiche, sociali, sportive, culturali e simili). Sono salvaguardate le installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Gli ombrelloni di cui al precedente comma dovranno essere obbligatoriamente rimossi o richiusi durante l'orario di chiusura dell'esercizio.

Alla scadenza della concessione di occupazione del suolo pubblico è obbligatoria la rimozione totale di ciascun elemento d'arredo.

E' ammessa altresì la copertura delle distese estive e del suolo pubblico occupato anche con tende a braccio estensibile conformi a quanto previsto all'art.3 del presente regolamento.

Potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico di tipo permanente.

Durante la chiusura dell'esercizio (notturna o per ferie), il gestore dovrà adottare ogni utile accorgimento per disincentivare l'utilizzo improprio degli arredi da parte di ignoti che potrebbero causare danni e disturbo alla quiete pubblica.

Non sono consentite installazioni di pedane sopraelevate nelle aree oggetto di riqualificazione urbana come definita nel presente Regolamento all'art. 1.

Per i titolari di concessione di suolo pubblico, sarà possibile, durante il periodo invernale, installare apparecchi riscaldanti fatte salve le norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 7 Occupazione suolo pubblico con fioriere

Non è concessa in tutta l'area della riqualificazione di Piazza Veneto e Via Roma, come individuata all'art. 1 del presente Regolamento, l'installazione di fioriere ad eccezione di quelle utilizzate dai pubblici esercizi come delimitazione del suolo pubblico occupato con distese di tavolini, sedie e ombrelloni e con l'esclusione dell'arredo urbano installato dal Comune.

Nelle restanti aree del Centro Storico sarà autorizzata, previa acquisizione del nulla – osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, l'installazione di fioriere che dovranno essere in terracotta o ferro, o altro materiale comunque compatibile con il resto dell'arredo e che dovranno contenere piante vere;

Le suddette fioriere non dovranno costituire un ostacolo né creare intralcio e inconvenienti per quanto riguarda il traffico, l'accesso e la circolazione di pedoni e ciclisti e la pulizia dello spazio pubblico occupato;

In ogni caso la sporgenza massima della fioriera, dal filo del muro esterno non dovrà superare la misura di mt. 0,50 e dovrà essere garantito un passaggio pedonale minimo pari ad 0,90 mt.;

Le eventuali fioriere dovranno essere rimovibili in caso di urgenza o necessità, in tempi rapidi.

Art. 8 Vetrine

Gli infissi delle vetrine dovranno essere in metallo a disegno semplice, verniciato in grigio micaceo o nero antichizzato. La loro installazione è soggetta a Nulla – Osta rilasciato preventivamente dall'Ufficio Tecnico.

Art. 9 Norme per il rilascio degli atti

Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico che avvengono mediante l'utilizzo di materiali di arredo, dovranno essere presentate al Comune che, previa acquisizione del parere degli uffici competenti, rilascerà l'atto conseguente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare o negare in qualsiasi momento il suddetto atto

Art. 10 Verifiche periodiche e revoche

Ogni elemento di arredo previsto dal presente Regolamento sarà soggetto a periodici accertamenti relativamente allo stato di conservazione.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti evidente il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare, entro una data prestabilita, la rimozione dell'arredo obbligando, se necessario, anche il proprietario dell'immobile, alla restituzione in pristino.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento.

Decorsi sei mesi dalla rimozione, il materiale rimosso non sarà più nelle disponibilità della proprietà e potrà essere smaltito.

Art. 11 – Sanzioni

Ogni violazione alla norme del presente regolamento sarà punita con le modalità previste dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2001, denominato: "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni per

violazioni di regolamenti e ordinanze comunali”, come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 25/09/2003;

Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili, le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli arredi installati senza la preventiva autorizzazione e/o non conformi alle specifiche stabilite dal presente Regolamento dovranno essere rimossi entro il termine stabilito dall'Ufficio Comunale competente relativamente al procedimento amministrativo.

Art. 12 – Norme transitorie

Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende parasole, ed in generale gli elementi di arredo e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con il presente Regolamento dovranno essere adeguati alle norme previste dai precedenti articoli in caso di sostituzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro dei locali.

In caso di passaggio di titolarità negli esercizi (subingresso) il subentrante dovrà adeguarsi alle norme del presente Regolamento in caso di completa o parziale sostituzione degli elementi di arredo.

Art. 13 – Norme di raccordo

Le norme del presente Regolamento si raccordano con quelle già presenti in altri Regolamenti Comunale (COSAP – Edilizio – Entrate – Igiene – Polizia Locale).

Le disposizioni contenute nel presente regolamento non prescindono dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni in materia edilizia, di concessione suolo pubblico, imposta sulla pubblicità e altri atti amministrativi di competenza dei diversi uffici comunali competenti.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
PARMIGGIANI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PAOLO CAMPIOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Copia della presente deliberazione viene :

Publicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con nota prot. n.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PAOLO CAMPIOLI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

θ CHE la presente deliberazione è resa **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

θ CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____ per decorrenza dei dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l'indicazione di norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PAOLO CAMPIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE